

L'acconto di novembre slitta al 16 gennaio 2025 con effetti anche per il concordato preventivo biennale

Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

I contribuenti titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, chiamati alla cassa il 2 dicembre per versare il secondo o unico acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, possono beneficiare del maggior termine del 16 gennaio 2025. Lo prevede un emendamento approvato al decreto fiscale, come "ufficialmente" confermato da un comunicato del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27 novembre 2024. La proroga esplica i suoi effetti anche per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Chi - Soggetti IVA persone fisiche con ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2024 non superiori a 170.000 euro

Cosa - Versamento del secondo o unico acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi

Quando - Entro il 16 gennaio 2025 o in massimo 5 rate mensili da versare il 16 di ogni mese, fino al 16 maggio 2025

Con un comunicato stampa diffuso nella serata del 27 novembre 2024, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ufficializzato il contenuto di un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto fiscale (D.L. n. 155/2024) che prevede la possibilità, per **alcune tipologie di contribuenti**, di posticipare il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il 2 dicembre 2024, al **16 gennaio 2025**.

Pertanto, anche quest'anno, viene confermata la medesima disposizione già prevista nel 2023.

Leggi anche Partite IVA, verso il rinvio dell'acconto a gennaio

Però, quest'anno, la proroga assume particolare importanza alla luce delle specifiche regole previste per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, per i quali, la finestra per l'adesione è stata estesa al 12 dicembre 2024.

Quali sono i contribuenti interessati

La proroga riguarda i **soggetti IVA** (quindi imprese e lavoratori autonomi) con ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2024 (periodo d'imposta 2023) **non superiori a 170.000 euro**.

Si tratta delle **sole persone fisiche** e non delle società ed enti equiparati.

Pertanto, viene replicata la norma dello scorso anno (art. 4, D.L. n. 145/2023) la quale prevedeva espressamente che la proroga riguardava **"le persone fisiche titolari di partita IVA"** e quindi i soli soggetti IRPEF.

In cosa consiste la proroga

A questi soggetti viene sostanzialmente concessa la possibilità di versare l'acconto IRPEF di novembre (che, in realtà, quest'anno scade il 2 dicembre, essendo il 30 novembre un sabato) **entro il 16 gennaio 2025**.

Come già disposto lo scorso anno, la proroga **non riguarda** il versamento degli acconti dei **contributi INPS** dovuti alla gestione artigiani e commercianti o a quella separata. Né vi rientrano i **premi dovuti all'INAIL**.

Slittano al 16 gennaio, invece, i versamenti degli acconti delle imposte sostitutive come, ad esempio, la **cedolare secca** sulle locazioni, l'imposta sostitutiva per i forfetari o l'IVIE e l'IVAFE.

Rateazione

È anche possibile optare, invece del versamento in unica soluzione, in un numero **massimo di 5 rate mensili** da versare il 16 di ogni mese.

Pertanto, chi sceglie la rateazione può completare il versamento il **16 maggio 2025**.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** che si applicano normalmente in caso di rateazione delle imposte dovute in dichiarazione. Quindi, si applica il tasso di **interesse annuo del 4%** che corrisponde ad un **tasso mensile dello 0,33%**.

La rateazione con i corrispondenti interessi dovuti è la seguente:

- 1° rata - 16 gennaio 2025;
- 2° rata - 17 febbraio 2025: interessi 0,33%;
- 3° rata - 17 marzo 2025: interessi 0,66%;
- 4° rata - 16 aprile 2025: interessi 0,99%;
- 5° rata - 16 maggio 2025: interessi 1,33%.

Esempio

Si supponga il caso di un contribuente tenuto a versare un secondo acconto IRPEF pari a 5.000 euro.

Se decide di rateizzare il piano sarà il seguente:

Rata	Scadenza	Quota capitale	% Interessi	Interessi
1	16/01/2025	1.000,00	-	-
2	17/02/2025	1.000,00	0,33%	3,30
3	17/03/2025	1.000,00	0,66%	6,60
4	16/04/2025	1.000,00	0,99%	9,90

5	16/05/2025	1.000,00	1,32%	13,20
Totale		5.000,00		33,00

Acconto per chi ha aderito al concordato preventivo biennale

Vale la pena ricordare che la proroga ha effetti anche sui contribuenti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale**.

Per costoro, infatti, sono state previste **particolari regole** per il calcolo degli acconti.

Leggi anche [Concordato preventivo biennale con regole particolari per gli acconti 2024](#)

A tal fine occorre distinguere tra soggetti ISA e contribuenti forfetari.

Per i **soggetti ISA**:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato;
- b) se l'acconto dell'IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, appositamente rettificato;
- c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Per effetto della proroga, la **maggiorazione di cui alla lettera a)** va versata **entro il 16 gennaio 2025**.

Per i contribuenti **forfetari**, è previsto che:

- a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% se si tratta di start up, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
- b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Anche in questo caso, la **maggiorazione di cui alla lettera a)** va versata **entro il 16 gennaio 2025**.

Salvo che non intervenga una (molto improbabile) interpretazione diversa, anche per il versamento delle suddette maggiorazioni si potrà optare per il versamento in 5 rate mensili.